

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "QUEERUGGI APS"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "QUEERUGGI", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a. 1 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;In particolare, l'associazione si propone di essere un punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+ ligure, contribuendo tramite il canto corale alla costruzione di uno spazio artistico e politico che sia visibile, accessibile, accogliente. L'associazione sarà la rappresentanza ligure di Cromatica – Rete Nazionale dei Cori LGBTQIA+ e tramite la sua attività artistica si propone di promuovere e sostenere i diritti e le istanze della comunità LGBTQIA+ basandosi su principi di uguaglianza ed inclusione.
3. Le attività dell'associazione sono svolte in favore delle persone associate, delle rispettive famiglie o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate e di quelle aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a persone fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, componenti degli organi di amministrazione e degli altri organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle persone associate; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Le persone associate sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda della persona interessata. La deliberazione è comunicata alla persona interessata e annotata nel libro delle persone associate. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alla persona interessata. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Le persone associate cessano di appartenere all'associazione per:
 - a. dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - b. mancato versamento della quota associativa;
 - c. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - d. esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Le persone associate hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Le persone associate hanno il diritto di:
 - a. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritte da almeno tre mesi nel libro delle persone associate;
 - b. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - c. essere informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d. ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - e. recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - f. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.
3. Le persone associate hanno il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b. rispettare le delibere degli organi sociali;
 - c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - d. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - e. non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate e di quelle aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni delle persone volontarie sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dalla persona beneficiaria.
3. Alle persone volontarie possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la persona volontaria è associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare le persone volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro le persone volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. Assemblea delle persone associate
 - b. Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)
 - c. Presidenza
 - d. Organo di controllo (eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
 - e. Organo di revisione (eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dalle persone associate ed è l'organo sovrano. È presieduta da chi ricopre la Presidenza dell'associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidenza o da chi viene eletto dall'assemblea tra le persone presenti.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno da chi ricopre la Presidenza per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo delle persone associate o quando l'organo di amministrazione lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui la Presidenza lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutte le persone associate iscritte da almeno tre mesi nel libro delle persone associate e in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascuna persona associata ha un voto. Ciascuna persona associata può farsi rappresentare in assemblea da un'altra persona associata, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascuna persona associata può rappresentare sino ad un massimo di tre persone associate se l'associazione ha un numero di persone associate inferiore a cinquecento e di cinque persone associate se l'associazione ha un numero di persone associate non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto da chi presiede l'assemblea e da chi svolge funzione di segreteria verbalizzante, e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più una delle persone associate aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone associate presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti delle persone presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento delle persone associate aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le persone che compongono l'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. nomina e revoca le persone componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - d. delibera sulla responsabilità delle persone componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione delle persone associate;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di componenti deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza delle persone componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Le persone componenti l'organo di amministrazione pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza delle persone componenti e delibera a maggioranza delle persone presenti.
4. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione della Presidenza, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle persone componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di una persona componente del Consiglio Direttivo a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascuna persona componente decaduta o dimissionaria si provvede designando la prima delle persone non elette o procedendo all'elezione delle persone componenti mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - a. elegge, al suo interno, chi ricoprirà la Presidenza e la Vicepresidenza;
 - b. amministra l'associazione;
 - c. predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f. decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - g. accoglie o rigetta le domande delle persone aspiranti associate;
 - h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito alle persone componenti l'organo di amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Chi ricopre la Presidenza dell'associazione è anche Presidenza dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, ed è eletto da quest'ultimo tra le sue persone componenti a maggioranza di voti. Il mandato coincide con quello dell'organo di amministrazione.
2. L'organo di amministrazione può destituire dalla carica di Presidenza a maggioranza di voti, qualora non si ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Chi ricopre la Presidenza rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Chi ricopre la Vicepresidenza sostituisce la Presidenza in ogni sua funzione in caso di impossibilità nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. Alle persone componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Le persone componenti dell'organo di controllo devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle persone componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutte le persone componenti dovranno essere nominate tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle persone componenti l'organo di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie persone associate, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo di amministrazione e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il presente Statuto, che consta di 7 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto

Sig. Fabio Morandi [firma]

Sig.ra Laura Stefano [firma]

Sig.ra Francesca Teresa Figari [firma]

Sig.ra Francesca Pavone [firma]

Sig. Michele Sinigaglia [firma]

Sig.ra Rosa Cristina Scalise [firma]

Sig. Stefano Canneva [firma]

Sig.ra Maria Luisa Ferrari [firma]

Sig.ra Claudia Soresini [firma]

Sig. Edoardo Rossi [firma]

Sig. Isaias Flores Lugo [firma]

Sig.ra Marina Liuzzi [firma]

Sig. Francescopaolo Manicone [firma]

Genova 8/04/2026

FP ML SC FF MC AN CA BR